

Comitato Regionale Lazio
Lungotevere Flaminio, 80
00196 Roma

Corte Sportiva di Appello Regionale
cortesportiva@lazio.fip.it

Corte Sportiva di Appello

Sezione Territoriale del Lazio n.3

Su ricorso ex artt. 96 e 97 R.G. della ASD Pallacanestro Supernova Fiumicino, avverso il provvedimento disciplinare comunicato in data 04.03.2025 pubblicato in data 05.03.2025 con riferimento alla gara 449, serie C, girone I del 31.01.2026, Pallacanestro Supernova Fiumicino - Virtus Valmontone, relativamente alla sanzione nei confronti dell'atleta Grilli D. squalifica per 2 giornate campionato ex artt. 33,1/1c e 33,3/1B RG.

La Corte Sportiva d'Appello Regionale del Lazio, nella adunanza del 13.02.2026, tenutasi in modalità telematica,

- visto il reclamo proposto ASD Pallacanestro Supernova Fiumicino, proposto a mezzo spes FIP, con il quale è stato chiesto di revocare o ridurre le sanzioni inflitte;
- considerato quanto dedotto dalla reclamante nel ricorso;
- sentiti gli arbitri Christian SANGIULIANO, Nicolò ROMERI e l'Osservatore – presente sugli spalti - Sergio MASELLA, che hanno confermato quanto indicato nel supplemento di referto;
- sentiti gli Ufficiali di Campo, i quali hanno solo confermato il clima teso della gara, ma sulle condotte dell'atleta Grilli non hanno saputo riferire elementi specifici, perché impegnati nelle loro incombenze;
- avuta la partecipazione della Reclamante ed ascoltato l'Atleta D. Grilli, che ha ribadito quanto dedotto nel ricorso, con particolare riferimento ad una condotta ("*sputo*") che non ha costituito presupposto della sanzione disciplinare;
- valutato che nessun contributo istruttorio depone a favore delle tesi espresse nell'atto di opposizione, al cospetto delle univoche descrizioni delle condotte dell'Atleta, sulla base delle quali il Giudice di Primo Grado ha comminato la sanzione impugnata;
- ritenuto confermato il comportamento dell'Atleta:
 - minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri,
 - offensivo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco;
- valutata la congruità della sanzione complessivamente comminata dal Giudice di Primo Grado;
- visto l'art. 33,1/1c e 3/1b RG;



Ad avviso della Corte Sportiva d'appello il reclamo deve essere rigettato,

PQM

la Corte Sportiva di Appello Regionale lo stesso, confermando i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di Primo grado, mandando alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, anche di ordine amministrativo.

Roma, 11.03.2026

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio



Avv. Renato Leardi Presidente – Presidente
Avv. Antonio Porpora – Vice Presidente Estensore
Avv. Paolo Rocchi – Vice Presidente
Avv. Piergiorgio Mencacci – componente
Avv. Luca Penso - componente
Avv. Daniele Vitale – componente



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

